

ALLEGATO "A"
AL REP. 18209
RAC. 6800

STATUTO

I.T.A.L. - Istituto di Tutela e Assistenza dei Lavoratori



ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa della Unione Italiana del Lavoro (UIL) è costituito l'Istituto di Tutela e Assistenza Lavoratori, (ITAL) per lo svolgimento di quanto previsto dalla legge 30/03/2001 n.152 in attuazione degli articoli 2,3 secondo comma, 18, 31 secondo comma, 32, 35, 38 della Costituzione.

L'Istituto ha natura di persona giuridica di diritto privato, svolge un servizio di pubblica utilità e, senza fini di lucro, tutte le altre attività previste dalla legislazione di riferimento.

L'Istituto ha sede legale in Roma ed esercita la sua attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana ed all'estero.

ART. 2

FINALITA'

L'Istituto esercita l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia ed all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da Amministrazioni ed Enti pubblici, da Enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero, nonché a tutti i soggetti indicati nel successivo art. 3 punto a).

Rientrano tra le attività dell'Istituto, l'informazione e la consulenza ai lavoratori ed ai superstiti ed aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

L'Istituto svolge le attività di consulenza, di assistenza e di tutela per:

- a) Il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive ed integrative delle stesse;
- b) Il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
- c) Il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione ed immigrazione;
- d) Il conseguimento, in Italia ed all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli Enti erogatori.

Le attività di informazione, di consulenza, di assistenza e di tutela, sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice ed a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla legge 30/03/2001 n.152.

L'Istituto, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, può presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni sopra indicate, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

ART. 3

ATTIVITA' DIVERSE

L'Istituto svolge altresì, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica, anche con poteri di rappresentanza:

- a) in favore dei lavoratori dipendenti, atipici ed autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi in Italia ed all'estero in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni, informazioni sulla legislazione fiscale;
- b) in favore delle pubbliche Amministrazioni e di Organismi comunitari, anche con apposite convenzioni stipulate con le Amministrazioni interessate.

Scelvo Pasolo

L'Istituto inoltre:

- c) promuove e gestisce corsi per la formazione nelle materie attinenti l'attività dell'istituto in Italia e all'estero;
- d) divulga tra i lavoratori dipendenti ed autonomi, i pensionati, i singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi le informazioni sui diritti di cittadinanza e socio-assistenziali;
- e) provvede ad iniziative tese al rispetto ed all'applicazione degli articoli 5, 9 e 12 della legge 20.05.1970 n.300 con particolare riferimento al controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali, promuovendo la ricerca e l'elaborazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- f) promuove e partecipa in Italia ed all'estero ad iniziative associative con le stesse finalità dell'Istituto, anche d'intesa con organizzazioni sindacali e sociali italiane e dei Paesi interessati dalla emigrazione italiana;
- g) realizza indagini e ricerche, studi, convegni, pubblicazioni e partecipa ad iniziative associative, anche permanenti, tese all'approfondimento ed alla conoscenza del fenomeno sociale per il perfezionamento della relativa legislazione e per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita;
- h) svolge ed attua ogni altro incarico che sia ad esso conferito nell'ambito della sicurezza sociale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Unione Italiana del Lavoro, o da organizzazioni statali e parastatali e da disposizioni di legge;
- i) svolge ed attua ogni altro incarico ad esso conferito, dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e da altre Istituzioni ed Organizzazioni pubbliche e private;
- j) assume o concorre ad iniziative volte a tutelare interessi larghi e diffusi fra i cittadini;
- k) promuove e partecipa ad iniziative di riforma della legislazione sociale;
- l) promuove e partecipa ad attività di ricerca e di divulgazione in materia di diritti sociali e di cittadinanza;
- m) promuove e partecipa ad attività di prevenzione e di difesa civica, servizi di accoglienza, assistenza ed integrazione nei confronti di cittadini e di lavoratori italiani e stranieri in particolare stato di necessità e di bisogno;
- n) promuove e partecipa ad attività di volontariato.

In relazione alle materie sopra indicate l'Istituto svolge, anche mediante stipula di convenzioni, attività finalizzate allo sviluppo di rapporti, risoluzione di controversie nell'interesse dei singoli, all'espletamento di pratiche con le pubbliche Amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private ed al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, alla legge 20 novembre 2000, n.328,

L'Ital stipula convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale già costituiti.

L'Istituto svolge, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a titolo gratuito nei confronti dei lavoratori, e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, mediante convenzioni.

L'Istituto svolge, infine, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli Affari Esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

ART. 4

ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIARIA

L'Istituto assicura la tutela in sede giudiziaria nel rispetto delle disposizioni della legge 30/03/2001 n.152, mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio ed all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.

ART. 5

ORGANI

Sono Organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente

c) il Collegio dei Sindaci

ART. 6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Esecutivo Confederale Nazionale della UIL, è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente.

Nella prima seduta successiva alla nomina, da convocarsi senza indugio, il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal consigliere più anziano, nomina il Presidente, su indicazione dell'esecutivo nazionale della Uil. Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega, per specifiche funzioni o questioni, al Presidente, al Direttore Generale o ad uno o più membri dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del CdA occorre un voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi o, in termini più brevi, ogni qualvolta il Presidente, o almeno due componenti in carica, sentito il Direttore Generale, lo ritengano necessario.

ART. 7

MATERIE SPETTANTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre ed approvare il bilancio preventivo entro 30 novembre e il bilancio consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e di altri diritti;
- c) fissare le direttive politiche e gli obiettivi di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto e per la stipula di convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni, con le Istituzioni pubbliche e private e con persone fisiche e giuridiche;
- d) emanare regolamenti;
- e) approvare il contratto collettivo o il regolamento o i contratti individuali del personale dipendente e sue modifiche e deliberare le assunzioni e le cessazioni dall'impiego del personale;
- f) deliberare sull'accettazione di eredità, donazioni, legati e lasciti;
- g) deliberare sulle modalità relative a ricevere erogazioni liberali e per indire sottoscrizioni volontarie;
- h) deliberare in ordine ai contributi ed alle anticipazioni dell'Organizzazione promotrice e delle sue strutture, nonché definire i rapporti con l'organizzazione;
- i) deliberare sull'organizzazione degli uffici centrali e periferici;
- j) deliberare, sentita la Uil, sulla stipula di convenzioni con Confederazioni ed Associazioni di Lavoratori, che non hanno promosso un Istituto di Patronato e di assistenza sociale che intendono avvalersi dei servizi dell'Istituto;
- k) fornire le direttive per le attività da svolgere unitamente ad altri patronati e con altri Enti;
- l) deliberare sulle modifiche al presente Statuto, sentita la Uil.

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Istituto, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni, oltre che al Direttore Generale, ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la facoltà di delegare ad un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore Generale la legale rappresentanza dell'Istituto per singole e specifiche attività, anche di rappresentanza in



Scwang Lorenz

giudizio, ovvero per la sottoscrizione di atti, previa delibera autorizzata del Consiglio di Amministrazione a pena di nullità.

ART. 9

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei sindaci ed il Presidente sono nominati dall'esecutivo Nazionale della Uil. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori legali secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e successive modificazioni.

I Sindaci intervengono alle riunioni del CDA ed esercitano il controllo amministrativo-contabile ed il controllo sui rendiconti dell'Istituto ai sensi dell'art. 2403 del codice civile.

ART. 10

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è organico alla struttura. È dipendente dell'Istituto a tempo indeterminato e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dall'Esecutivo Nazionale della UIL. L'incarico di Direttore Generale dovrà essere affidato a persona in possesso di idonee attitudini gestionali, comprovate qualità professionali ed in possesso di Laurea magistrale in materie attinenti il ruolo svolto.

Responsabile della gestione complessiva dell'Istituto è il Direttore Generale, che è preposto alla struttura operativa ed esecutiva dello stesso Istituto, ne garantisce ed assicura il funzionamento e ne dirige gli uffici ed il personale. Il Direttore Generale sovrintende al personale dipendente, all'organizzazione e all'amministrazione dell'Istituto; partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento, di proposta e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione complessiva dell'Istituto, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio ed ha i più ampi poteri di rappresentanza affinché, in nome e per conto e nell'interesse dell'Istituto compia ogni atto di amministrazione nei seguenti ambiti:

Risorse Umane; Amministrazione; Contabilità Generale e Controllo di Gestione; Forniture e approvvigionamento dei servizi dell'Istituto con responsabilità di gestione dei rapporti con i fornitori e con le strutture Ital Uil in Italia ed all'Estero; Coordinamento, controllo e verifica organizzativa dell'attività in Italia e all'Estero, svolgendo un ruolo di controllo degli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione e di programmazione, promozione, coordinamento operativo di tutte le attività dell'Istituto in Italia e all'Estero. In particolare, attengono alla sua competenza: la stipula dei contratti, nonché la firma congiunta con il Presidente dei mandati e dei conti correnti aperti per contabilità generale; firma la corrispondenza e i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria dell'Istituto, nonché le disposizioni di pagamento; esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nell'ambito delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione ovvero delle specifiche poste di bilancio; segue gli sviluppi delle normative in materia di previdenza, assistenza, sicurezza sociale, immigrazione, emigrazione, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni nonché sulla legislazione fiscale e qualsivoglia altra materia inerente l'assistenza e la tutela ai cittadini.

Il Direttore Generale risponde agli organi dell'Istituto delle funzioni espletate e dei compiti attribuitigli.

All'atto di approvazione del presente Statuto, la funzione di Direttore Generale viene assunta, con effetto immediato, dal Direttore attualmente in carica, su proposta dell'Esecutivo Nazionale della UIL.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con diritto di voto consultivo.

ART. 11

DURATA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e comunque non oltre il periodo intercorrente tra la loro nomina e l'elezione del nuovo Esecutivo Confederale Nazionale UIL a seguito della celebrazione del successivo Congresso Confederale Nazionale UIL. Ove, nel corso del mandato, un

componente del CdA cessi dalla carica, il sostituto sarà nominato dall'Esecutivo Confederale Nazionale UIL e durerà in carica per il tempo residuo di durata del CdA. I membri del Consiglio cessati per decorso del termine di cui al comma 1 del presente articolo, rimangono in prorogatio e possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo CdA, e comunque non oltre sei mesi. Decorso tale termine, l'Esecutivo Confederale Nazionale UIL al momento in carica sarà tenuto a procedere alla nomina del nuovo CdA. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ART. 12

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA IN ITALIA ED ALL'ESTERO

La struttura organizzativa dell'Ital è articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonalì in Italia e sedi operative all'estero.

Per lo svolgimento dell'attività, l'Istituto si avvale esclusivamente di propri lavoratori subordinati dipendenti ovvero di dipendenti dell'organizzazione promotrice, se comandati presso l'Istituto con provvedimento notificato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e, per l'estero, alle Autorità consolari e diplomatiche.

L'atto di comando dovrà essere redatto a norma di legge e comunicato alla sede centrale dell'Istituto.

Il funzionamento del servizio di patronato nel territorio è assicurato mediante convenzioni stipulate con le strutture territoriali della UIL, nel rispetto del principio di autonomia delle sedi di patronato previsto per legge.

E' altresì ammessa la possibilità dell'Istituto: a) di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operano in modo volontario e gratuito in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 della Legge 152/2001; b) di avvalersi, in relazione esclusivamente alle attività di consulenza, assistenza e di tutela di cui all'art. 8 della Legge 152/2001, nonché in relazione alle attività diverse di cui all'art. 10 di detta Legge 152/2001, per periodi di tempo limitati ed in caso di particolare necessità ed urgenza, di collaboratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per lo svolgimento dell'attività all'estero, inoltre, l'Istituto potrà avvalersi di organismi promossi dallo stesso Istituto o dall'organizzazione promotrice.

ART. 13

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Il rapporto di lavoro dipendente con l'Istituto è disciplinato dal contratto collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, da apposito regolamento ovvero da contratto individuale.

Il rapporto di lavoro dipendente con l'istituto è incompatibile con qualunque altro tipo di rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire deroghe.

ART. 14

ENTRATE FINANZIARIE

Al funzionamento dell'Istituto si provvede:

- a) con contributi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto disposto dalla legge 30/03/2001 n. 152 e conseguenti decreti e regolamenti emanati dallo stesso Ministero;
- b) con i proventi da convenzione con il Ministero degli affari Esteri per l'attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari all'estero;
- c) con i proventi derivanti da convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni e con Istituzioni pubbliche e private;
- d) con i proventi derivanti dalle convenzioni con la Pubblica Amministrazione e con i datori di lavoro privati ai sensi del 3° comma dell'art.10 della legge 30/03/2001 n. 152;
- e) con i proventi derivanti da convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale;

- f) con i proventi derivanti dal patrimonio dell'Istituto;
- g) con i contributi di Enti Pubblici, anche territoriali, nonché di Enti privati;
- h) con i beni derivanti da eredità, donazioni, legati e lasciti;
- i) con le erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche o enti di qualsiasi natura;
- j) con il ricavato di sottoscrizioni volontarie;
- k) con i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali dell'Organizzazione promotrice e delle sue strutture;
- l) con contributi ed anticipazioni dell'Organizzazione promotrice e sue strutture;
- m) con le entrate derivanti da attività diverse nonché da rimborsi delle spese sostenute per servizi effettuati non rientranti in quelli per cui è erogato il contributo di cui alla precedente lettera a). Le anticipazioni di cui al punto l) sono rimborsate secondo criteri e modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.



**ART. 15
ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Istituto si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il rendiconto dell'esercizio stesso verrà predisposto ed approvato nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa e comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in una nota con i nominativi dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo. Gli eventuali avanzi di esercizio possono essere devoluti ad un fondo di riserva destinato a garantire la continuità ed il miglioramento del funzionamento dell'Istituto. L'uso e l'impiego del fondo di riserva sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione

**ART. 16
SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Istituto, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto alla Unione Italiana del Lavoro.

**ART. 17
MODIFICHE ALLO STATUTO**

L'Istituto si obbliga ad apportare al presente Statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Silvano Roseto



IO SOTTOSCRITTO GUIDO TOMAZZOLI, NOTAIO IN ROMA, CERTIFICO
CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME AL-
L'ORIGINALE CARTACEO E SI RILASCIATA - PER USO DI PARTE, IN E-
SENZIONE DAL BOLLO, PER GLI USI CONSENTITI - AI SENSI
DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, E SUCCESSIVE MO-
DIFICHE.
ROMA, 22 DICEMBRE 2022.
FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO GUIDO TOMAZZOLI